

**OGGETTO: DELIBERAZIONE IN ORDINE ALL’AFFIDAMENTO IN HOUSE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GAIA SPORT SSD A R.L. DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DANTE E DI VIA VERDI/PUCCI DEL COMUNE DI BOLLATE**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che:**

- il Comune di Bollate è proprietario dei centri sportivi di via Dante e di via Verdi/Pucci, che ai fini della presente deliberazione rilevano nello specifico:

1) Impianto sportivo di via Dante comprensivo di:

- piscina coperta (due vasche, adulti e bambini);
- spogliatoi con servizi igienici e docce ad uso esclusivo piscina coperta;
- piscina scoperta (due vasche, adulti e bambini);
- spogliatoi con servizi igienici e docce ad uso esclusivo piscina scoperta;
- n.1 campo da calcio a 5 scoperto in sintetico;
- n.1 campo da calcio a 5 coperto in sintetico;
- n.1 campo da calcio a 7 scoperto in sintetico;
- n.1 palestra multifunzione;
- spogliatoi con servizi igienici e docce ad uso esclusivo dei campi calcetto e palestra;
- locale infermeria;
- locale segreteria/reception;
- un locale bar/ristorante attualmente locato dotato di servizi igienici/spogliatoi per il personale, magazzino, area fruibile per attività e pertinenze esterne;

2) Impianto sportivo di via Verdi/Pucci comprensivo di:

- n. 3 campi da tennis coperti;
- n. 1 campo da tennis in sintetico scoperto;
- spogliatoi con servizi igienici e docce;

- allo stato attuale, la gestione dei predetti impianti sportivi risulta sospesa.

**Considerato che:**

- il Comune di Bollate ha la necessità di procedere ad una nuova assegnazione del servizio di gestione dei suddetti impianti sportivi, da operare nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore;
- il Comune ha ritenuto opportuno valutare la possibilità di affidare la gestione dei servizi in questione mediante l’adozione del modello organizzativo dell’*in house providing*, al fine di vagliarne il rispetto di tutti i presupposti previsti dall’ordinamento;

**Dato atto che:**

- GAIA Sport SSD a r.l. ha presentato al Comune di Bollate la proposta progettuale per la gestione in house dei suddetti servizi e precisamente:

- documento recante "*Proposta per la gestione degli impianti sportivi di via Dante e Verdi/Pucci del Comune di Bollate studio di fattibilità gestione in house providing e piano economico finanziario*", comprensivo di Piano Economico Finanziario (PEF);
- la relativa Carta dei Servizi;
- l'asseverazione del Piano Economico Finanziario (PEF);
  - questa Amministrazione, intende valutare preliminarmente la possibilità di affidare per 5 (cinque anni), dalla data di sottoscrizione del contratto, mediante la formula *in house*, il predetto servizio di gestione degli impianti in questione a Gaia Sport SSD a r.l. e che, a tali fini, si rende necessario valutare la sussistenza delle condizioni in proposito stabilite dalla legge;

**Preso atto:**

- delle risultanze dell'attività istruttoria compiuta dall'Amministrazione Comunale, per come confluita nella relazione di cui agli artt. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. n. 201/2022 e 192, co. 2, del d.lgs. n. 50/2016, riferita alla sussistenza dei presupposti giuridici, tecnico-gestionali ed economici per l'affidamento *in house*;
- che, sulla base delle predette risultanze, la proposta formulata da Gaia Sport SSD a r.l. per l'assunzione della gestione dei servizi risulta tale da consentire e legittimare l'affidamento *in house*, in favore della predetta Società, del servizio di gestione degli impianti sportivi comunali indicati in premessa;

**Visti:**

- l'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, secondo il quale "*Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*" (co. 1) e "*Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.*" (co. 2);
- l'art.16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*") e ss.mm.ii;
- l'art. 17 del d.lgs. n. 201/2022 che specifica che "*Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016*" e prevede poi specifiche disposizioni in caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici;
- le Linee Guida n. 7 dell'ANAC ad oggetto "*Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016*";

**Dato atto che:**

- Gaia Sport SSD a r.l. è la società il cui capitale è interamente detenuto "*in house*" da Gaia Servizi S.r.l.;
- Gaia Servizi S.r.l. è a sua volta società "*in house provider*" del Comune di Bollate, da quest'ultimo partecipata nella misura del 100%;

- la strutturazione societaria di Gaia Sport SSD a r.l. è tale da assicurare il rispetto dei requisiti e dei principi comunitari che legittimano l'affidamento *in house* come recepiti dall'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 e dalla pertinente normativa nazionale, e riconducibili alla titolarità interamente pubblica del capitale sociale, alla sussistenza di un controllo analogo (c.d. "a cascata") a quello che il socio pubblico può esperire sui propri servizi, nonché alla prevalente destinazione dell'attività in favore del socio pubblico, così come meglio dettagliato nello Statuto sociale di Gaia Sport SSD a r.l. e Gaia Servizi S.r.l.;
- il Comune di Bollate è iscritto nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 7 e che tale Elenco dà atto del controllo "a cascata" nei confronti di Gaia Sport SSD a r.l..

**Vista** la "*Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house del servizio di gestione degli impianti sportivi di via Dante e via Verdi/Pucci del Comune di Bollate (ai sensi dell'art. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 e dell'art. 192, co. 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)*", che tiene conto:

- dell'art. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, recante "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*" – secondo cui "**2.** *Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.* **3.** *Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni*";
- che l'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce un regime speciale per gli affidamenti *in house*, prevedendo che "*Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche*" (co. 2);
- che il d.l. 31 maggio 2021, n. 77 (recante "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", c.d. "Decreto Semplificazioni 2021"), convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, il cui art. 10, co. 3, stabilisce che "*Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruità economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali*".

**Rilevato che:**

- il valore risultante dal Piano Economico-Finanziario redatto da Gaia Sport SSD a r.l. e asseverato si colloca al di sotto della soglia fissata dall'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016, e ciò tenendo in considerazione la soglia prevista per le concessioni, rispetto alle quali lo Sche-

ma di Contratto di Servizio presenta analogia strutturale, considerata la remunerazione del gestore tramite la percezione delle tariffe poste a carico dell'utenza;

- pertanto, non si applicano le previsioni di cui all'art. 17, co. 2 e 3, del d.lgs. n. 201/2022;

**Considerato che:**

- all'Amministrazione interessata alla scelta del modello gestionale da praticare è rimessa una valutazione unitaria e complessa, finalizzata a sintetizzare una molteplicità di dati entro il quadro unificante dei vantaggi insiti nell'affidamento *in house*;
- alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali (*cf.* Cons. di Stato, sez. V, 6 maggio 2022 n. 3562), occorre operare anche una comparazione con i dati economici riferiti alle esperienze gestionali nei territori limitrofi;

**Ritenuto di** condividere e fare proprie le valutazioni compiute nell'allegata "*Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house del servizio di gestione degli impianti sportivi di via Dante e via Verdi/Pucci del Comune di Bollate (ai sensi dell'art. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 e dell'art. 192, co. 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)*";

**Ritenuto, quindi:**

- che la proposta formulata da Gaia Sport SSD a r.l. per l'assunzione della gestione dei servizi sia tale da consentire e legittimare l'affidamento *in house* del servizio di gestione degli impianti sportivi comunali, e ciò per le motivazioni espresse nella presente deliberazione e nell'allegata relazione di cui agli artt. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. n. 201/2022 e 192, co. 2, del d.lgs. n. 50/2016, il cui contenuto è da intendersi in questa sede approvato ed espressamente richiamato;
- di affidare alla società Gaia Sport SSD a r.l., partecipata al 100% da Gaia Servizi S.r.l., a sua volta società partecipata dal Comune di Bollate al 100%, il servizio di gestione degli impianti sportivi comunali in oggetto a far data dalla sottoscrizione del contratto, salvo consegna anticipata e per la durata di anni 5 (cinque) secondo le modalità di cui all'allegata proposta di contratto di servizio;

**Visti:**

- il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. n. 201/2022 e ss.mm.ii.;
- l'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;

**Rilevata** la propria competenza a deliberare sull'argomento in relazione a quanto previsto dall'art. 42, c. 2, lett. e), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che individua il Consiglio comunale quale organo competente all'assunzione delle necessarie determinazioni per l'organizzazione dei pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

**Visto** il parere favorevole del Revisore dei Conti in data .....

**Visti** gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

**Dato corso** alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

**DELIBERA**

1) per i motivi espressi in narrativa, di valutare positivamente la proposta relativa all'affidamento *in house* del servizio di gestione degli Impianti Sportivi comunali indicati in premessa, come da documentazione richiamata e allegata alla presente deliberazione;

2) di approvare, a tal fine, la "*Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house del servizio di gestione degli impianti sportivi di via Dante e via Verdi/Pucci del Comune di Bollate (ai sensi dell'art. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 e dell'art. 192, co. 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)*" (comprensiva dei relativi allegati), allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

3) conseguentemente, per tutte le motivazioni espresse nella presente deliberazione e nell'allegata relazione di cui al precedente punto 2), di autorizzare l'affidamento in favore di Gaia Sport SSD a r.l. del servizio di gestione degli impianti sportivi in parola per la durata di 5 (cinque) anni secondo la modalità dell'*in house providing*, alle condizioni risultanti dalla seguente documentazione, che viene espressamente approvata e allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale:

a) "*Proposta per la gestione degli impianti sportivi di via Dante e Verdi/Pucci del Comune di Bollate studio di fattibilità gestione in house providing e piano economico finanziario*", comprensiva di PEF asseverato (allegata alla relazione di cui al precedente punto 2)

b) Schema di Contratto di Servizio

dando mandato ai competenti organi e/o Uffici comunali di porre in essere ogni adempimento conseguente alla presente deliberazione, finalizzato all'affidamento del servizio in oggetto in favore di Gaia Sport SSD a r.l. e alla sottoscrizione del Contratto di Servizio in forma di scrittura privata;

4) di demandare ai competenti Uffici comunali di assolvere agli obblighi di trasmissione, trasparenza e pubblicità ai sensi della normativa vigente, anche previsti dall'art. 192, co. 3, del d.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 31 del d.lgs. n. 201/2022;

5) di demandare ogni altro adempimento conseguente, derivante dall'esecuzione della presente deliberazione, ai responsabili dei servizi interessati.

6) di prendere atto che costituiscono allegati parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo I seguenti documenti:

- relazione illustrativa
- contratto di servizio
- All. A - Planimetrie
- All. B - Capitolato Manutenzione Ordinaria
- All. C - Proposta di Gestione e PEF
- All. D - Carta dei Servizi
- All. E - Statuto di Gaia Sport SSD a r.l.
- All. F - Statuto di Gaia Servizi S.r.l.

**Successivamente**, vista l'urgenza, di predisporre quanto necessario all'avvio delle attività nel rispetto dell'apertura della stagione sportiva, con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....

**DELIBERA**

**Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.**

